

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **168/1974** (ECLI:IT:COST:1974:168)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **16/05/1974**; Decisione del **28/05/1974**

Deposito del **06/06/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7309**

Atti decisi:

N. 168

ORDINANZA 28 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 153 del 12 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa

l'11 dicembre 1972 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Colombo Mario, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1972 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Colombo Mario, è stata sollevata, in riferimento ai principi generalmente accolti in materia di delegazione legislativa e consacrati nel vigente ordinamento nell'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, e manifestamente infondata con ordinanza 6 marzo 1974, n. 70, in riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), sollevata - in riferimento ai principi generalmente accolti in materia di delegazione legislativa e consacrati, nel vigente ordinamento, nell'art. 76 della Costituzione - con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 70 del 6 marzo 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.